

Spett.le
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

(PEC) DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Alla Cortese Attenzione del R. U. P. Carlo Di Gianfrancesco

**Osservazioni in merito all'avviso dell'avvio del procedimento finalizzato all'ottenimento della V. I. A. relativamente alla Linea AV/AC Torino-Venezia.
Nodo AV/AC di Verona: ingresso est**

Osservazione:

Premesso che la Corte dei Conti con Delibera n 18/2008/P del 15 dicembre 2008 ha esaminato "*... la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 10 in data 31 gennaio 2008-Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Sistemazione del nodo AV/AC di Verona con la quale si approvava il progetto preliminare...*" per la verifica del visto di legittimità.

La Corte non ha concesso il visto con le seguenti parole "*..... la delibera in esame non può ritenersi conforme a legge e ne va dunque ricusato il visto di legittimità.*"

Premesso che il progetto rientra tra le opere di cui all'Allegato I della direttiva 337/1985/CE come modificata dalla direttiva 11/1997/CE che regolamentano la Valutazione di Impatto Ambientale.

Il punto 7 dell'Allegato I alla direttiva 337/85/CE contempla tra i progetti da sottoporre a VIA statale "*...la costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza...*"

Premesso che l'art 26 comma 6 del D.Lgs 152/2006 fissa in 5 anni la validità del giudizio di compatibilità ambientale.

RFI fa riferimento per il giudizio di compatibilità ambientale al progetto preliminare ed al D.Lgs 163/2006.

Il D.Lgs 50/2016 ha abrogato sia la legge obiettivo (443/2001) che il D.Lgs 163/2006 a cui fa riferimento RFI.

Vige relativamente alla progettazione ed alla Valutazione di Impatto Ambientale quanto disposto dagli art 27 comma 7 e all'art 23 comma 3 del D.Lgs 50/2016. In particolare i giorni concessi per fare le osservazioni sono 60 come da art 24 comma 4 del D.Lgs 152/2006.

Premesso che l'art 23 rimanda ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con quello dell'Ambiente e dei Beni Culturali per fissare il contenuto dei livelli di progettazione.

Nel frattempo vige quanto stabilito dal DPR 207/2010 che all'art. 24 prevede che lo Studio di Impatto Ambientale sia connesso al progetto definitivo.

Premesso che il documento di programmazione dei trasporti è quello a cui fa riferimento l'art. 216 comma 2 del D. Lgs 50/2016 "*.....Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a Valutazione Ambientale e Strategica...*" e cioè il XII Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza 2016 mentre l'allegato infrastrutture a cui si fa riferimento l'annuncio l'XI e quindi superato nei fatti.

Inoltre nell'allegato "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture" al Documento di Economia e Finanza 2017 non è presente il nodo di Verona.

Constatato che nel XII Allegato infrastrutture il nodo di Verona non compare.

Considerato che la costruzione della linea Brescia - Verona è di competenza del General Contractor CEPAV2, la linea Verona - Padova è di competenza del General Contractor IRICAV2 mentre il nodo di Verona è di competenza di RFI.

Si chiede pertanto di sapere come la progettazione del "Nodo di Verona ingresso Est." possa fare riferimento alla legge 443/2001 ed al D.Lgs 163/2006, essendo questi stati superati dal D.Lgs del 18/04/2016 nr.50.

Si segnala che quanto presentato è lesivo del diritto di partecipazione dei cittadini.

Si chiede pertanto al Responsabile del Procedimento di effettuare una valutazione coerente con il quadro legislativo vigente: comunitario e nazionale.

Sicuro di un suo accoglimento di quanto richiesto si porgono i più cordiali saluti

Carradore Vasco,